

Codice A1103A

D.D. 16 aprile 2021, n. 234

Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione IRBA. Restituzione di Euro 81.201,17 alla societa' omissis. Impegno di spesa di Euro 81.201,17 sul capitolo 195846/2021 del bilancio provvisorio gestionale 2020-2022, annualità 2021.



ATTO DD 234/A1103A/2021

DEL 16/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione IRBA. Restituzione di Euro 81.201,17 alla societa' *omissis*. Impegno di spesa di Euro 81.201,17 sul capitolo 195846/2021 del bilancio provvisorio gestionale 2020-2022, annualità 2021.

Vista la legge n. 158 del 14 giugno 1990 che ha previsto la facoltà per le regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione entro il limite di lire 30 al litro;

visto il decreto legislativo n. 398 del 21 dicembre 1990 che ha regolamentato l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevedendo che l'imposta sia calcolata sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico;

vista la legge n. 549 del 28 dicembre 1995 che ha ulteriormente regolamentato l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ed ha stabilito che l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale, sulla base di dichiarazioni annuali, sia effettuata dagli uffici tecnici di finanza ora uffici delle dogane;

visto il decreto del ministero delle finanze del 30 luglio 1996 che ha indicato le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione;

vista la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che ha elevato la misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione a lire 50 a litro;

vista la legge regionale n. 47 del 31 agosto 1993 che ha istituito l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione nella regione Piemonte;

vista la legge regionale n. 11 del 26 luglio 2011 che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla

legge di cui al comma precedente ed ha delegato la Giunta regionale a definire le modalità ed i termini di versamento, l'accertamento, l'applicazione delle sanzioni, i rimborsi;

vista la D.G.R. n. 51-2907 del 14 novembre 2011 che ha approvato il provvedimento attuativo alla legge regionale n. 47 del 1993, così come modificata dalla legge regionale n. 11 del 2011;

considerato che il provvedimento attuativo di cui al comma precedente ha previsto che l'imposta deve essere applicata nella misura di centesimi 2,6 al litro a decorrere dal 1° gennaio 2012;

vista l'istanza del 6 febbraio 2017, registrata con protocollo n. *omissis* in data 13 febbraio 2017, presentata dalla Società *omissis* con sede legale in *omissis - omissis*, P.IVA *omissis*, cod. ben. *omissis* volta alla restituzione dell'IRBA per presunta illegittimità della normativa nazionale e regionale nei confronti della normativa europea in materia di accise ed in particolare con il dettato di cui all'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE, versata nel periodo 2015-2016 per un totale di Euro 81.201,17;

visto il diniego alla restituzione da parte del settore competente – Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, espresso con nota del 14 febbraio 2017, prot. n. *omissis*;

considerato che avverso il provvedimento di diniego veniva proposto dalla Società *omissis* ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino;

considerato che con sentenza 317/18 la CTP di Torino accoglieva il ricorso con spese compensate;

considerato che in data 9 novembre 2018 è stato presentato da parte della Regione Piemonte appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte;

considerato che con sentenza 14 gennaio 2020, n. 53 la CTR del Piemonte ha confermato la sentenza di primo grado, con spese compensate;

considerato che l'Avv. *omissis*, in qualità di difensore della società *omissis* ha notificato diffida e messa in mora per l'ottemperanza della sentenza CTR del Piemonte, ex art. 69 e 70 del D.Lgs.546/92, via posta elettronica certificata del 24 marzo 2021, nostro protocollo in entrata n. *omissis*;

considerato che né nell'istanza di rimborso né in successivi atti o comunicazioni sono state indicate le coordinate del conto corrente intestato al beneficiario del pagamento sul quale effettuare l'accredito e pertanto si è dovuto procedere con apposita richiesta in data 14 aprile 2021, prot.*omissis*;

considerato che con comunicazione del 15 aprile 2021 prot. n. *omissis* è stato dato riscontro alla richiesta del 14 aprile 2021, di cui al punto precedente;

ritenuto quindi di poter procedere ai sensi della citata sentenza della CTR del Piemonte alla restituzione dell'IRBA alla società *omissis* per l'importo di Euro 81.201,17;

verificato che la somma pari a Euro 81.201,17 trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2021 "Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della Regione" del bilancio regionale provvisorio gestionale 2020-2022, annualità 2021;

dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2021 del bilancio provvisorio gestionale 2020- 2022, annualità 2021 la somma di Euro 81.201,17 a favore della società *omissis*;

dato atto che, nel rispetto delle previsioni del punto 8 dell'allegato 4/2 al d.lgs 118/2011, la spesa è esclusa ai vincoli dei "dodicesimi" ai sensi dell'art.1, comma 3 della L.R. 31/2020 in quanto trattasi di spese obbligatorie;

verificata, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 195846/2021 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 annualità 2021 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli art. 17 e 18 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 recante "Linee guida in attuazione de lla D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"
- vista la D.G.R. n. 37 - 1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 2020-2022"
- vista la Legge Regionale n. 31 del 23 dicembre 2020 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie"
- vista la D.G.R. 26 - 2777 del 15/01/2021 " Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n.31. Stanziamenti per la gestione contabile."
- vista la Legge Regionale approvata in data 09/04/2021 in corso di promulgazione "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"

determina

di impegnare la somma di Euro 81.201,17 sul capitolo 195846/2021 del bilancio provvisorio gestionale 2020-2022, annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter procedere alla restituzione dell'IRBA

secondo quanto indicato in premessa;

di restituire alla Società *omissis* con sede legale in *omissis - omissis*, P.IVA *omissis* codice beneficiario *omissis*, l'importo complessivo di Euro 81.201,17, tramite accredito sul c/c bancario IBAN *omissis*.

Nel rispetto delle previsioni del punto 8 dell'allegato 4/2 al d.lgs 118/2011, la spesa è esclusa dai vincoli dei "dodicesimi" ai sensi dell'art.1, comma 3 dell L.R. 31/2020 in quanto trattasi di spese obbligatorie.

Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2021, risulta ancora una sufficiente iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli art. 26/27 del D.Lgs. 33/2013 (ex art. 18 del D.L. 83/2012).

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella